RUE
Regolamento Urbanistico Edilizio

Variante di adeguamento al PSC 2030

Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) in adeguamento alla Variante Generale di Piano Strutturale Comunale (PSC2030).

Adozione con atto di C.C. n. 96 del 21.12.2020
Approvazione con atto di C.C. n. … del …….

Comune di Parma
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Allegati alle NTA

C3 – Requisiti igienico sanitari

INDICE

Art. 1 - Classificazione dei locali 2
Art. 2 - Caratteristiche dei locali 2
Art. 3 - Cucine in nicchia 3
Art. 4 - Impianti minimi 3
Art. 5 - Rifornimento idrico 3
Art. 6 - Piani interrati e piani seminterrati 4
Art. 7 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti 4
Art. 8 - Sottotetti 5
Art. 9 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni 5
Art. 10 - Salubrita' del terreno 5
Art. 11 - Isolamento dall'umidita' 6
Art. 12 - Inquinamento acustico 6
Art. 13 - Isolamento termico e contenimento dei consumi energetici 6
Art. 14 - Locali accessori per gioco bambini o di uso condominiale 6
Art. 15 - Scale 6
Art. 16 - Parapetti, balaustre e ringhiere 7
Art. 17 - Cavedi, pozzi di luce, chiostrine 7
Art. 18 - Intercapedini 7
Art. 19 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari 7
Art. 20 - Locali per allevamento e ricovero di animali. Impianti per lavorazioni insalubri 7

Art. 1 - **CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI**

1. Sono locali di abitazione e di lavoro quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.

   a) A.1:
      a1) A.1: Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
      a2) uffici, studi, sale di lettura, gabinetti medici.

   b) A.2:
      b1) Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, camere e sale di degenza, aule scolastiche;
      b2) laboratori scientifici-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
      b3) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
      b4) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
      b5) magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.

   c) S.1:
      c1) Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva, nei complessi scolastici e di lavoro.

   d) S.2:
      d1) scale che collegano più di due piani;
      d2) corridoi e disimpegni comunicanti e aventi una superficie superiore a 12 mq o 8 metri di lunghezza;
      d3) magazzini e depositi in genere (dove la permanenza delle persone è limitata alle sole operazioni di carico, scarico e pulizia);
      d4) autorimesse di solo posteggio;
      d5) salette di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
      d6) lavanderie, stenditoi e legnaie;
      d7) stalle, porcilaie, ecc.

   e) S.3:
      e1) disimpegni fino a 12 mq;
      e2) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
      e3) vani scala colleganti solo due piani;
      e4) salette di macchinari con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.
      e5) cantine.

2. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'edilizia speciale (scuole, ospedali, case di cura, palestre scolastiche).

Art. 2 - **CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

1. Tutti i locali di Cat. A.1 e A.2 devono ricevere aria e luce direttamente da spazi liberi esterni.
2. Il rapporto tra le superfici finestrate e del pavimento deve essere non inferiore a 1/8; il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
3. Le dimensioni minime dei locali devono essere:

   a) *lati minimi m 2,10;*
   b) *di superficie mq 9,00;*
   c) *di volume di mc 27.*

4. L'altezza minima dei locali di categoria A.1 e A2 senza che ciò possa portare diminuzione alla cubatura sopraindicata, è consentita in metri 2,70 netta.
5. L'altezza del solaio, comprensiva del pavimento, non può essere inferiore a cm 30.
6. I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi.
7. Le dimensioni minime dei locali di categoria S.1 debbono essere:

   a) *lineare planimetriche m 1,00;*
   b) *di superficie mq 1,40;*
   c) *di volume mc 4,00.*

8. I locali di categoria S.1 possono essere anche ventilati meccanicamente.
9. Per i locali di categoria S il rapporto tra superficie delle finestre e quella dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12, in nessun caso la dimensione minima della finestra può essere minore di mq 0,4.
10. Le dimensioni minime dei locali di categoria S dipendono dalla particolare attribuzione dei locali stessi; l'altezza minima consentita è di m 2,30 con la eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l'altezza minima può essere consentita fino a m 2,00.

11. Cantine che non rientrino nella descrizione di SA di cui alle definizioni tecniche uniformi contenute negli atti regionali di indirizzo e coordinamento vigenti, di cui all'art. 12 della L.R. 23 giugno 2013, n. 15 e ss.mm. e i., sono considerate, per la osservanza degli indici volumetrici posti dagli strumenti urbanistici comunali, di categoria A.
12. I locali di Cat. S.1 non possono avere accesso diretto da locali di Cat. A se non attraverso disimpegno. Fanno eccezione le camere da letto.
13. Per i locali di tipo S.2, lettera d7), sono ammesse prescrizioni diverse, previo parere dell'Ufficiale Sanitario in relazione alle diverse tecniche di allevamento.
14. I locali di Cat. S.3 possono essere senza aria e luce diretta.
15. Non è valida agli effetti del computo dell'ampiezza delle finestre la parte inferiore di esse, posta al di sotto di cm 80 dal pavimento.
16. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e mq 14 se per due persone.
17. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza soggiorno di almeno mq 14.
18. L'alloggio deve essere formato da locali la cui continuità non può essere interrotta da spazi di proprietà comune o di soggetti terzi.
19. I locali destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq 5 con il lato minore di m 1,60.
20. Sono ammesse le cucine in nicchia secondo le norme di cui all'art. 3 del presente regolamento.
21. L'alloggio monostanze, se per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28 e non inferiore a mq 38 se per due persone.
22. Sono fatte salve diverse e specifiche disposizioni previste per i luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81/2008, o da altri enti competenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza, che prevalgono rispetto a quanto stabilito nei commi precedenti. I locali di Cat. A devono essere separati da quelli di Cat. S (ad eccezione delle scale) mediante tramezzi.

Art. 3 - **CUCINE IN NICCHIA**

1. Le cucine integrate con i locali di categoria A sono ammesse per qualsiasi taglio di alloggio ove il volume minimo del locale sia pari ad almeno 45 mc. Le cucine in nicchia, senza finestra sull'esterno e con volume massimo di 15,00 mc, devono pertanto aprirsi su altro locale regolamentare di categoria A di almeno 30,00 mc (complessivamente 45,00 mc) e purché non esista né parete né infisso tra i due locali e la stessa nicchia risulti dotata di canna di aspirazione indipendente, di almeno 200,00 cmq di sezione.

Art. 4 - **IMPIANTI MINIMI**

1. Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico, completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica. È prescritta almeno una canna fumaria.

   Per gli impianti a gas per uso domestico, alimentati da rete di distribuzione, aventi portata termica nominale ≤ 35 Kw è ammesso lo scarico a parete, secondo le indicazioni delle norme UNI, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:
   a) non vi sia interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale;
   b) le opere progettate non si configurino come interventi di ristrutturazione dell'edificio;
   c) non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non sia consentita la costruzione di nuove canne con scarico a tetto, per vincoli particolari o perché attraverserebbero i piani sovrastanti.

   Nei medesimi casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), non sussiste l'obbligo della canna fumaria/di esalazione, per i sistemi di cottura (piano cottura e forno) di pubblici esercizi o di attività commerciali, artigianali connesse alla residenza che non utilizzino gas combustibile, purché provvisti di sistemi di abbattimento dei vapori e degli odori di cottura dichiarati conformi per la specifica tipologia di emissione firmata da tecnico competente o, in alternativa, corredati da relazione tecnica attestante che il sistema rispetta quanto previsto dalle norme tecniche di settore, al fine di non arrecare disagio o danno. Dovrà essere presente in loco il registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, per gli eventuali controlli degli enti competenti.
2. Per quanto riguarda i negozi, ogni unità immobiliare deve essere dotata di servizio igienico indipendente ovvero deve essere dimostrata la disponibilità del servizio, ancorché non di uso esclusivo.
3. La progettazione delle nuove singole unità immobiliari e dei nuovi edifici dovrà altresì indicare le modalità e dimensionamento dei contenitori e/o locali atti a consentire esplicitamente la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 5 - **RIFORNIMENTO IDRICO**

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile, proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico può, previa autorizzazione degli organi competenti, essere prelevata da pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dalle analisi dei laboratori di igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità sanitaria.

Art. 6 - **PIANI INTERRATI E PIANI SEMINTERRATI**

1. Si intendono "piani seminterrati" e "piani interrati" i locali descritti nelle definizioni tecniche uniformi contenute negli atti regionali di indirizzo e coordinamento vigenti, di cui all'art. 12 della L.R. 23 giugno 2013, n. 15 e ss.mm. e i. Nel caso di piani seminterrati assimilabili a piani fuori terra ai sensi delle medesime definizioni tecniche uniformi, è confermata l'obbligatorietà di tutti i requisiti previsti per i locali fuori terra, oltre alla realizzazione del vespaio areato ed alla verifica che la fognatura e la falda freatica siano ad una quota inferiore al vespaio.

2. Così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, è vietato destinare al lavoro locali interrati o seminterrati, salvo specifica deroga da richiedere al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL competente.

3. Nel centro storico eventuali locali interrati, seminterrati o fuori terra possono essere utilizzati per destinazioni di Cat. A.2, S.1, S.2 e S. 3, nel rispetto delle altezze minime previste per le singole tipologie di locali, calcolata con le modalità di misurazione di cui al D. lgs n. 81/2008, previa deroga, ed esattamente:

   a) negozi di vendita;

   b) sale di esposizione, di formazione e informazione;

   c) sale di riunione;

   d) sale di somministrazione;

   e) laboratori, solo nel caso in cui le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, compresi quelli destinati alla produzione e/o manipolazione di alimenti;

   f) sale di radiodiagnostica con apparecchiature quali RMN, TAC, mammografia, OPG ecc., con esclusione dei locali di refertazione;

   g) palestre;

   h) sale da gioco;

   i) servizio igienico assistenziali quali spogliatoi, docce, wc;

   l) magazzini, archivi, depositi se conformi alla normativa di prevenzione incendi;

   m) locali tecnici o di servizio.

   Fuori da centro storico eventuali locali interrati o seminterrati possono essere utilizzati per destinazioni di Cat. S.1, S.2 e S.3, previa deroga, ed esattamente:

   a) servizio igienico assistenziali quali spogliatoi, docce, wc;

   b) magazzini, archivi, depositi se conformi alla normativa di prevenzione incendi;

   c) locali tecnici o di servizio ed altri.

   Resta fermo il divieto inderogabile di destinare al lavoro locali seminterrati o interrati in cui si possa dare luogo ad emissione di agenti nocivi o nei quali sia impossibile garantire l'esodo in sicurezza di lavoratori e di terzi.

4. Potranno usufruire di detta deroga i locali che garantiscono le seguenti caratteristiche strutturali:

   - presenza di intercapedine ventilata larga almeno 60 cm, realizzata in modo che raggiunga una quota inferiore a quella del pavimento;

   - vespaio areato;

   - falda freatica e fogna ad una quota inferiore a quella del vespaio;

   - uscita di emergenza, ove necessaria;

   - nel caso di locali accessori ad un'attività principale si dovrà realizzare un collegamento diretto con essa.

   Per i locali interrati o seminterrati per i quali si prevede la possibilità di destinarli ad attività lavorativa, si deve sempre verificare se esistono soluzioni tecniche che consentono di realizzare superfici illuminanti e/o areanti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile assicurare sul posto di lavoro un'illuminazione naturale avente un coefficiente medio di luce diurna non inferiore al 2%, si dovrà documentare e motivare l'impossibilità di ottenere il coefficiente medio e dovranno essere adottate soluzioni equivalenti.

5. La richiesta di deroga all'Organo di vigilanza competente deve costituire atto formale. Tutte le istanze di rilascio di titolo abilitativo o comunque aventi per oggetto la fruizione ad attività lavorative di locali interrati o seminterrati, dovranno essere corredate da un parere favorevole alla deroga all'esercizio dell'attività, così come previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 81/2008, espressa dal Servizio Prevenzione e Sicurezza dell'Ambiente di Lavoro dell'AUSL di Parma competente. La deroga dovrà essere richiesta dall'utilizzatore e decade automaticamente qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

Art. 7 - **RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI**

1. Ai sensi della legislazione regionale è ammesso, negli edifici di cui all'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11, e ss.mm.ii., il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 della medesima legge e delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie, oltreché di quanto specificato ai commi seguenti.

2. Il recupero volumetrico deve essere effettuato autonomamente oppure nell'ambito di un intervento di recupero dell'intero edificio.
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. All'interno del centro storico e per gli edifici assoggettati a tutela dal PSC o da disposizioni sovraordinate, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde; negli altri casi è possibile applicare i disposti di cui all'art. 2, comma 2 ter, lettera c della L.R. 11/1998 e ss.mm.ii. Il recupero può effettuarsi, ove consentito dalle norme tecniche vigenti, anche mediante l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazze, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione prescritti dal vigente Regolamento. Il rapporto illuminante, se ottenuto completamente in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. Se le finestre sono ubicate in parete, queste concorrono alla definizione di tale rapporto solo in ragione della metà della loro superficie. Nel centro storico il rapporto illuminante deve essere compreso tra un minimo di 1/16 e un massimo di 1/10. La superficie illuminante così definita, misurata al lordo degli infissi, deve anche essere apribile per garantire una idonea ventilazione dei locali e deve essere integrata da ventilazione continua naturale mediante prese d'aria o da ventilazione continua meccanica, variabile in funzione della destinazione dei locali.
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. (abrogato)
9. (abrogato)
10. (abrogato)
11. Per gli interventi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia valgono le disposizioni di cui all'art. 18 dell'Allegato A2 (Disciplina Particolareggiata per il centro storico).

Art. 8 - **SOTTOTETTI** D.D. N.23/2011

1. I sottotetti degli edifici non rientranti nella fattispecie di cui al precedente articolo possono essere utilizzati per ospitare i locali accessori di abitazioni situate ai piani sottostanti.
2. Ai fini della definizione dei requisiti di abitabilità per la determinazione dell'altezza dei vani è assunta l'altezza media calcolata dividendo il volume del vano per la superficie relativa, che deve essere almeno uguale ai minimi di cui al precedente art. 2 e con un minimo assoluto di m 1,80.
3. I sottotetti degli edifici di nuova costruzione aventi altezza media inferiore a m 2,40 che rientrano nel computo della SA di cui all'art. 2.1.2:
   a) devono avere un rapporto illuminante inferiore a 1/10;
   b) (abrogato)

Art. 9 - **MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI**

1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. I proprietari di beni immobili hanno perciò l'obbligo di mantenerli nelle migliori condizioni onde essi e loro parti non possano costituire pericolo per l'incolumità pubblica o per quella dei loro utenti.
3. Qualora non provvedano, il Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia e Imprese potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.
4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva presentazione di denuncia di inizio attività, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia e Imprese e di presentare, entro 15 giorni dall'inizio degli stessi la denuncia di inizio dell'attività necessaria per l'esecuzione delle opere.

Art. 10 - **SALUBRITA' DEL TERRENO**

1. Prima dell'edificazione il terreno deve essere bonificato da eventuali materiali inquinanti.

Art. 11 - **ISOLAMENTO DALL'UMIDITA'**

1. Gli edifici devono essere isolati dall'umidità del suolo.
2. I locali di categoria A1, S1 e A2, a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato, con almeno 10 cm di spessore tra il piano di campagna ed il pavimento, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedini aerate.
3. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue, poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.
4. I pavimenti dei locali di categoria A1 e S1, costruiti su vespaio, devono essere isolati con strato impermeabile.
5. Per indicazioni sulla tenuta all'acqua si veda l'Allegato C4 - Requisito Cogente 3.5

Art. 12 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. Gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sovralzi, nonché di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio dovranno essere realizzati conformemente al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
2. Il rispetto dei requisiti acustici dovrà essere documentato mediante progetto acustico o autocertificazione del tecnico progettista.
3. La responsabilità della conformità delle opere a quanto previsto in sede di progetto spetta al committente, al costruttore e al direttore dei lavori.
4. Per indicazioni sull'inquinamento acustico si veda l'Allegato C2 – Regolamento acustico.

Art. 13 - **ISOLAMENTO TERMICO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI**

1. Le caratteristiche costruttive degli edifici dovranno corrispondere ai dettami della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed al relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, che regolamentano i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31 della legge citata, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Per il contenimento dei consumi energetici si veda l'Allegato C1

Art. 14 - **LOCALI ACCESSORI PER GIOCO BAMBINI O DI USO CONDOMINIALE**

1. I locali accessori sono ricavati all'interno dei fabbricati o all'esterno di essi, sulle aree pertinenziali. Tali locali possono essere destinati sia al gioco dei bimbi sia all'accoglimento delle riunioni condominiali o comunque ad uso degli utenti del fabbricato.
2. I locali di cui al presente articolo saranno realizzati secondo le seguenti caratteristiche e prescrizioni:
   a) essere realizzati al piano terra, o rialzato;
   b) essere accessibili solo attraverso spazi condominiali ad eccezione che nelle unifamiliari;
   c) essere sottostanti o aderenti e in coerenza architettonica con l'edificio, nel caso siano realizzati a servizio di un unico fabbricato;
   d) essere realizzati su spazi condominiali nel caso siano a servizio di più fabbricati;
   e) avere una superficie di 30,00 mq fino a due alloggi, incrementabile di 2,00 mq per ogni alloggio in più oltre i due e fino a dodici, di 3,00 mq in più oltre i 12 alloggi;
   f) avere altezza netta compresa tra i 2,50 e 2,60 m;
   g) avere illuminazione naturale non inferiore ad 1/8 della superficie del locale;
   h) rispettare i distacchi dai confini previsti per la specifica zona di intervento stabiliti dalle norme degli strumenti urbanistici.
3. I locali di cui al presente articolo:
   a) sono facoltativi per gli interventi su edifici residenziali esistenti o in caso di nuova edificazione in zone di completamento residenziale o in zone agricole normali;
   b) sono facoltativi nelle case a schiera, sia in zona di completamento che in zona di espansione;
   c) sono obbligatori per gli interventi in zone residenziali di espansione. In questo caso l'A.C. potrà stabilire in sede di approvazione del progetto urbanistico –P.U.A./P.C.C.-, che tali locali siano realizzati con indici diversi da quelli fissati al precedente comma 2 lettere e), f) e h), al fine di consentire la realizzazione di spazi di fruizione collettiva. Tali locali costituiscono pertinenza comune alle unità residenziali e devono risultare permanentemente asservite alle stesse attraverso vincolo convenzionale e trascrizione negli atti di compravendita.
4. Ai fini dell'applicabilità dei requisiti tecnici delle opere edilizie, tali spazi sono da considerarsi come locali di fruizione dell'utenza per attività principale (SAP).

Art. 15 - **SCALE**

1. La struttura portante delle scale interne, in edifici con più di due alloggi, deve essere in cemento armato di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza al fuoco.
2. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici aventi massimo due alloggi o per scale di collegamento interno solo

tra due piani.

Le pareti del vano scala confinanti con locali e quella del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale non deve essere inferiore a m 1,20. Larghezze minori (minimo m 0,80) sono consentite solo per scale di collegamento interno in alloggi su due piani; larghezze scale minime pari a m 0,60 sono ammesse solo in caso di collegamento con locali destinati a vani tecnici o spazi con altezza inferiore a m 1,80 qualora non siano soggetti al rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. In caso di edifici esistenti all'entrata in vigore della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (10.02.1989), qualora sia previsto l'inserimento di un ascensore nel vano scala per dimostrata impossibilità tecnica di altra posizione, è possibile restringere la larghezza minima della scala fino a 1,05 m per edifici di altezza antincendio fino a 54 m.

3. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minima cm 30 e cm 25 per collegamenti interni uso privato): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa fra cm 62/64.
4. (abrogato)
5. La rampa di scale dovrà prevedere pianerottoli di riposo di pari larghezza, al massimo ogni 15 alzate; nelle rampe di scale non rettilinee, sono ammesse pedate a pianta trapezoidale di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale.
6. Negli edifici soggetti al restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo qualora si debbano realizzare nuovi collegamenti verticali e un ascensore conforme alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche che serva i piani medesimi, le misure minime di cui ai punti 3 e 5 dei nuovi collegamenti verticali possono essere ridotte fino a un massimo del 20%.

Art. 16 - **PARAPETTI, BALAUSTRE E RINGHIERE**

1. I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, balconi, scale, rampe, ecc. devono essere in materiali resistenti a garanzia della sicurezza e devono avere un'altezza di almeno m 1,00 riferita al piano di calpestio adiacente.
2. Finestre con parapetti di altezza minore devono essere munite di ringhiere o di vetrature antisfondamento e antiurto in modo da raggiungere un'altezza di almeno m 1,00.
3. La distanza tra le sbarre delle ringhiere, come pure la larghezza delle feritoie, non deve essere superiore a m 0,10.
4. Ogni piano di calpestio prospiciente spazi situati ad una quota inferiore di almeno m 0,30 dal piano di calpestio stesso, deve essere dotato di parapetto.
5. Il parapetto per dislivelli non superiori a m 1,00 può essere sostituito da passamano di altezza non inferiore a m 1,00.
6. Sono fatte salve diverse e specifiche disposizioni previste per i luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81/2008, che prevalgono rispetto a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 17 - **CAVEDI, POZZI DI LUCE, CHIOSTRINE**

1. I cavedi, i pozzi luce e le chiostrine (definiti come spazi interni di superficie inferiore a mq 9,00) potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone (vani scale, servizi igienici, cantine, magazzini, depositi, locali tecnici e similari). L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.
2. Il fondo deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni.
3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti di alcun tipo.
4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per il deflusso delle acque.

Art. 18 - **INTERCAPEDINI**

1. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui al precedente art. 6.
2. Anche per le intercapedini occorre stipulare con il Comune apposita convenzione per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 19 - **EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI**

1. Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografici, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sottostanno oltre che alle norme previste nel presente regolamento a quelle contenute nelle speciali leggi relative.

Art. 20 - **LOCALI PER ALLEVAMENTO E RICOVERO DI ANIMALI. IMPIANTI PER LAVORAZIONI INSALUBRI**

I locali per allevamento e ricovero di animali e gli impianti per lavorazioni insalubri devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del Testo Unico sulle Leggi sanitarie ed alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sottostanno oltre che alle

norme del presente Regolamento a quelle previste nelle Leggi particolari relative. la DGR 212/ 27-2-2006 "Piani di risanamento e costruzione strutture di ricovero per cani e gatti. Linee di indirizzo per la definizione dei programmi provinciali" e l'allegato A della DGR 394/2006 che fornisce le indicazioni tecniche relative ai requisiti dei locali e delle strutture destinate alla detenzione degli animali da compagnia in fase di commercio ed allevamento.

Firmato digitalmente da Emanuela Montanini
in data 02/12/2021 alle ore 13:53